



ATTO INTEGRATIVO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di ottobre (24.10.2022).
In Marcon, Viale della Repubblica n. 10, mio studio. Alle ore diciassette e minuti zero.

Avanti a me, Avv. **MICHELE MANENTE, Notaio in Marcon**, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Venezia, è comparso il signor:

- **ALLOCCA LUIGI**, nato a Noventa Vicentina (VI) il giorno 8 febbraio 1968, domiciliato presso la sede associativa in Marcon (VE) in Via dello Sport n. 18, di cittadinanza italiana,

Codice Fiscale: LLC LGU 68B08 F964T.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente dell'Associazione riconosciuta:

"Associazione Volontari Pubblica Assistenza Croce Verde Marcon Organizzazione di Volontariato" (o anche in forma breve "AVPA Croce Verde Marcon ODV", con sede legale in MARCON in VIA DELLO SPORT N. 18, costituita in Italia; Ente riconosciuto ed iscritto al n. 437 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche del Veneto; codice fiscale 02290270277; Iscritta all'albo delle Associazioni di Volontariato al n. VE0103 Autorizzazione sanitaria n. 72 del 11/06/2010 e mi richiede del presente atto al quale

premette:

- **che** con verbale ai miei rogiti in data 13 giugno 2019, rep. 3383, registrato presso l'ufficio dell'A.d.E. di VENEZIA il giorno 28/06/2019 al n. 8418 S. 1T l'Associazione ha aggiornato il proprio statuto ai dettami del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche ai fini dell'iscrizione al nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

- **che**, ai sensi del DM 106/2020, è stata avviata la procedura di iscrizione dell'Associazione nel nuovo RUNTS;

- **che** con nota del 29 luglio 2022 la Direzione Servizi Sociali - Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità ed Inclusione Sociale della Regione Veneto ha evidenziato la presenza nello statuto della clausola di cooptazione, chiedendone la rimozione, osservando che con nota n. 18244 del 30 novembre 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso parere negativo alla possibilità per gli ETS di utilizzare detto istituto;

- **che** la medesima predetta Assemblea Straordinaria dei soci del 13 giugno 2019 aveva già opportunamente delegato esso Presidente ad apportare eventuali modificazioni al nuovo testo di Statuto quali richieste dalle autorità preposte in sede di iscrizione.

Tutto ciò premesso,

il signor ALLOCCA LUIGI, in conformità a quanto sopra richiesto dagli uffici preposti, con il presente atto

delibera e determina

1) di eliminare dallo statuto dell'Associazione l'istituto della cooptazione, e pertanto di sostituire l'art. 32 dello Statuto sociale quale approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 13 giugno 2019 con il seguente:

"Articolo 32 -

Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti all'ultima votazione.

Nel caso in cui non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà

N. **5690** di Repertorio
N. **4934** di Raccolta



notai veneziani riuniti
NOTAIO MANENTE

Viale della Repubblica, 10
30020, Marcon (VE)
Tel: 041-8628642
Fax: 041-5222438
www.notairiuniti.it



Adempimenti effettuati

Registrato presso l'ufficio
dell'A.d.E. di VENEZIA
il giorno 25/10/2022
al n. 27356 S. 1T
Importo € Esente



con la convocazione dell'Assemblea degli associati per la sostituzione dei Consiglieri. I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri con la naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza dell'intero Consiglio.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea degli associati per la rielezione degli organi medesimi".

Spese, tasse ed imposte tutte del presente atto, inerenti e conseguenti, vengono assunte dalla società.

---oOo---

ADEMPIMENTI AI FINI DELL'ISCRIZIONE AL RUNTS

In conseguenza delle predette deliberazioni dell'assemblea, il Presidente dell'Associazione mi consegna il testo delle norme di funzionamento della società, composto di 44 (quarantaquattro) articoli ed aggiornato con le modifiche di cui sopra, che (per comodità di consultazione) si riporta di seguito integralmente come segue:

Articolo 1 -

E' costituita nel rispetto del D.LGS. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia l'ente del Terzo settore denominato "Associazione Volontari Pubblica Assistenza Croce Verde Marcon Organizzazione di Volontariato" (o anche in forma breve "AVPA Croce Verde Marcon ODV") in questo statuto indicata come "Associazione".

L'organizzazione ha sede in Marcon (VE), Via dello Sport n. 18.

Articolo 2 -

L'Associazione è luogo di aggregazione di cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 5 del presente statuto avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Articolo 3 -

L'Associazione ha la forma giuridica di associazione riconosciuta.

E' laica ed apartitica; fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia sulla elettività e gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sull'attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Articolo 4 -

La Associazione informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile sociale e culturale nel perseguimento e nella affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative di cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;*
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed*



individuali attraverso i valori della solidarietà;

c) contribuire alla affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti e sviluppi civili e sociali della collettività;

d) (omissis per duplicazione punto c));

e) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;

f) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

g) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

h) collaborare con Enti Pubblici e privati e con altre Associazioni di Volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Articolo 5 -

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e prestazioni sanitarie;

b) servizio di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;

c) Servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza e/o di veicoli appositamente attrezzati;

d) Gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;

e) servizi di guardia medica ed ambulatoriale direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche;

f) promozione della donazione di sangue e organi;

g) iniziative di formazione ed informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

i) iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

j) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

k) organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

l) organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;

m) promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale;

n) organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;



p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

q) assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

r) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

L'associazione realizza prevalentemente le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto. In casi eccezionali e/o occasionali l'ambito operativo può estendersi anche al di fuori di tale territorio.

Articolo 6 -

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Articolo 7 -

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto ed il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve prestare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto ed i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro la prima riunione regolarmente convocata le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'associazione deve essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie:



- a) soci volontari;
- b) soci onorari;
- c) Sostenitori.

Articolo 8 -

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'associazione; i minori di età dai 14 (quattordici) ai 18 (diciotto) anni possono essere ammessi quali soci volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Articolo 9 -

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

Articolo 10 -

Il Consiglio Direttivo può dichiarare Soci Onorari persone che pur non partecipando alla vita associativa contribuiscono in varie forme all'attività dell'Associazione.

Articolo 11 -

Sono Sostenitori quelle persone fisiche e/o giuridiche che pur non partecipando alla vita associativa, versano una quota nella misura ed entro i termini minimi fissati dall'Assemblea.

I Sostenitori non hanno il diritto di votare in Assemblea e non possono essere eletti a componenti del Consiglio Direttivo in quanto non soci.

Articolo 12 -

I diritti dei Soci sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, salvo i limiti di cui al precedente art. 7;
- c) chiedere convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d) formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.

Articolo 13 -

I doveri dei Soci sono:

- a) rispettare le norme del presente Statuto i regolamenti e i deliberati degli organi associativi;
- b) Essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Articolo 14 -

Non possono essere Soci coloro che svolgono, in proprio, le stesse attività svolte dall'Associazione.



Articolo 15 -

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;*
- b) per decadenza;*
- c) per esclusione;*
- d) per recesso.*

Più precisamente:

a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

b) Perde la qualità di socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 14, o per un'assenza immotivata dalla vita associativa superiore all'anno.

c) Perdono la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente statuto, renda incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione.

d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento.

Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Articolo 16 -

L'associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è annuale. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lsg. 117/17 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo, e viene approvato dall'assemblea ordinaria e viene depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 17 -

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote degli aderenti;*
- b) da contributi di privati;*
- c) dai contributi dello Stato, o di enti pubblici o privati ed istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;*
- d) da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni*
- e) da rimborsi derivanti da convenzioni;*
- f) da rendite patrimoniali e finanziarie*
- g) da attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e*



correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/17;

h) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione

i) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione, nei limiti di legge;

j) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande

k) da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione

l) da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;

m) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 5 comma 3;

n) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/17.

Il tutto in conformità alle linee guida adottate a norma dell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Articolo 18 -

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 17, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Articolo 19 -

L'associazione redige il bilancio sociale al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 20 -

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei Soci.

b) il Consiglio Direttivo.

c) il Presidente.

d) il Collegio dei Revisori dei conti se l'associazione opera sotto i limiti fissati dall'art. 30 della 117/2017; in caso l'associazione superi tali limiti verrà nominato un organo di controllo monocratico sempre come previsto dall'art. 30 della legge 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

e) Il Revisore legale quando la sua nomina sia prevista dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, e salvo che le relative competenze non vengano già esercitate dall'organo di controllo monocratico a norma dell'art. 35 del presente statuto. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

f) il collegio dei Probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 21 -

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

L'assemblea è composta da tutti i soci aventi diritto al voto ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea ordinaria dei Soci si riunisce di norma una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di



propria competenza.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci volontari regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.

Può essere comunque convocata anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo e del volontariato.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti in proprio o per delega.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo, in proprio o per delega, degli aventi diritto al voto.

Nelle deliberazioni di approvazione di bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 22 -

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Ciascun associato ha diritto ad un voto in assemblea.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci conferendo delega scritta. E' ammessa una delega per ciascun socio.

Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei soci presenti con diritto al voto.

Nel caso di modifiche allo Statuto ed a variazione della sede legale, esse vengono prese in Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è necessario, sempre in Assemblea straordinaria, il voto favorevole di tre quarti dei soci con diritto di voto.

Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

Nelle elezioni delle cariche sociali, ciascun elettore non può votare un numero di candidati superiore al numero dei membri da eleggere. Qualora un elettore esprima un numero maggiore di voti, saranno ritenuti validi solo i primi voti espressi, nel limite suddetto.

Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti, fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età anagrafica.

Articolo 23 -

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione a mezzo avviso scritto, da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale.



L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e seconda convocazione, è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'associazione ha sede.

Partecipano all'Assemblea i Soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi.

Le riunioni dell'Assemblea dei Soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.

Le riunioni non possono essere pubbliche quando si delibera su fatti di natura personale.

E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non Soci di prendere la parola.

Articolo 24 -

In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea.

Articolo 25 -

I compiti dell'Assemblea sono:

- a) approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale e quello preventivo;*
- b) approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;*
- c) approvare e modificare le linee programmatiche dell'Associazione;*
- d) approvare e modificare i regolamenti generali dell'associazione;*
- e) approvare il regolamento generale dell'assemblea e dei servizi dell'associazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;*
- f) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;*
- g) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, dell'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;*
- h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;*
- i) delibera sulla esclusione degli associati;*
- j) delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal consiglio direttivo;*
- k) delibera sull'istituzione di sezioni dell'associazione;*
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.*

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello statuto;*
- b) sulla variazione della sede legale;*
- c) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;*
- d) sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 43;*
- e) Delibera sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui all'art. 5 dello statuto.*

Articolo 26 -

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, compreso il presidente, e comunque in numero dispari. Tutti i componenti del consiglio direttivo devono essere soci dell'associazione.



Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Prima di procedere all'elezione, l'Assemblea delibera il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, tale numero rimane invariato per tutto il periodo di durata in carica del Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto, anche a mezzo di ausili telematici, da inviare a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui esposto al comma precedente esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 27 -

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 25;*
- b) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;*
- c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;*
- d) delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;*
- e) delibera l'adesione ad organizzazioni locali di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto.*
- f) Delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente statuto.*
- g) Adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio*
- h) Assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente statuto e di legge;*
- i) Accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;*
- j) Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;*
- k) È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente.*

Articolo 28 -

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o elezioni alle cariche sociali.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità la delibera non si può considerare approvata.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizione di legge o



attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio.

Articolo 29 -

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il un Tesoriere. Può nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare anche altri direttori con riferimenti a specifici settori di attività dell'associazione.

Articolo 30 -

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Articolo 31 -

I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti dal regolamento generale dell'Associazione.

Articolo 32 -

Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti all'ultima votazione.

Nel caso in cui non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà con la convocazione dell'Assemblea degli associati per la sostituzione dei Consiglieri.

I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri con la naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza dell'intero Consiglio.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea degli associati per la rielezione degli organi medesimi.

Articolo 33 -

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti anche tra persone estranee all'Associazione.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti elegge nel proprio seno il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Il Collegio dei Sindaci Revisori rimane in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili.

Articolo 34 -

Il Collegio dei Revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei Soci.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei conti redige un Verbale da trascrivere in apposito libro.

Articolo 35 -



L'organo di controllo:

- *vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;*
- *vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;*
- *esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;*
- *attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;*
- *svolge inoltre i compiti di competenza del collegio dei Revisori dei conti.*

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 36 -

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/17 e successive modificazioni ed integrazioni, e salvo che le relative competenze non vengano già esercitate dall'organo di controllo monocratico a norma dell'art. 35 del presente statuto.

Articolo 37 -

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge il Presidente tra i propri componenti.

Il Collegio dei Probiviri rimane in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili.

Articolo 38 -

Il Collegio dei Probiviri, delibera sui ricorsi presentati dai Soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 28.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Delle riunioni il Collegio dei Probiviri redige un Verbale da annotare su apposito libro. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

Articolo 39 -

L'associazione deve tenere:

- a) il registro degli associati volontari;*
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;*
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi;*
- d) quant'altro fosse eventualmente previsto per legge.*

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro la prima riunione utile dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Articolo 40 -

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi di questo Statuto.

Articolo 41 -

I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultiva e le



riunioni del Consiglio Direttivo.

E' comunque incompatibile l'appartenenza all'associazione per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Associazione stessa.

Articolo 42 -

L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 43 -

L'associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo dell'Associazione, salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluta ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/17 e con le modalità ivi descritte.

Articolo 44 -

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia.

---oOo---

Infine, osservato:

- **che**, ai fini dell'iscrizione dell'Ente nel RUNTS, si rende necessario procedere alla verifica del patrimonio minimo richiesto dalla normativa vigente;

- **che**, da ultimo con nota n. 34/9184 del 16 giugno 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata ribadita la possibilità di procedere alle attestazioni ex articolo 22 CTS utilizzando a tal fine documentazione contabile aggiornata a non oltre 120 (centoventi) giorni (aumentabili, in taluni casi, a non oltre 180 (centoottanta) giorni);

- **che** pertanto il Presidente dell'Associazione signor ALLOCCA LUIGI mi consegna la relazione di stima del patrimonio dell'ente redatta dal Dott. Cadel Fabio, nato a Venezia (VE) il giorno 25 giugno 1959, con domicilio in Venezia-Mestre (VE), Galleria Giacomuzzi n.1, e iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti degli Esperti Contabili di Venezia al n. 281A, nonché al Registro dei Revisori Legali al n.9174 di matricola, asseverata con giuramento ai rogiti del Notaio Ernesto Marciano rep. 47971 in data 11 ottobre 2022, recante stima del patrimonio dell'Ente alla data del 31 (trentuno) luglio 2022 (duemilaventidue);

- **che** detta relazione, predisposta ai fini della valutazione del patrimonio minimo per le associazioni, viene allegata al presente atto sotto la lettera "**A**", dichiarandomi, il Presidente dell'Associazione, che non sono intervenute modifiche alla situazione patrimoniale dell'ente che possano incidere sulle risultanze di detta stima.

Tutto ciò osservato, alla luce delle risultanze di detta perizia, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 117/2017 e dell'art. 17, d.m. 15/09/2020,

IO NOTAIO ATTESTO

che il valore del patrimonio dell'ente è almeno pari a quello previsto dall'art. 22, co. 4, del d. lgs. 117/2017, ovvero non inferiore a euro 15.000,00 (quindicimila e zero centesimi).

DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO

Per i fini di cui al D.Lgs. 231/2007, nonché al D.Lgs. 74/2000, ciascun comparente, per quanto di propria competenza, dichiara:

- * che "scopo" e "natura" dell'operazione sono esattamente quelli qui dichiarati;
 - * che non sussiste un "titolare effettivo" dell'operazione diverso dai clienti quali risultanti dal presente atto ed i cui dati identificativi sono quelli qui riportati;
 - * che nessun soggetto interessato alla presente operazione:
- a) rientra tra le "persone politicamente esposte", così come definite dal predetto



D.Lgs. e dalla relativa normativa di attuazione;

b) è o è stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro e neppure lo sono o sono stati i propri familiari;

* che il presente atto non è posto in essere al fine di sottrarsi fraudolentemente al pagamento di imposte, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi alle stesse ovvero, ancora, allo scopo di rendere in tutto o in parte inefficace la loro procedura di riscossione coattiva.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della vigente normativa, anche Europea, in materia di privacy e trattamento dei dati personali, la PARTE dichiara di aver ricevuto l'informativa ivi prevista, e presta espresso consenso al trattamento dei propri dati personali, i quali potranno, quindi, essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, alle dipendenti formalità ed agli effetti fiscali inerenti e potranno essere condivisi esclusivamente con dipendenti, collaboratori e notai associati.

TRATTAMENTO TRIBUTARIO

Il presente atto è esente da imposta di registro ai sensi dell'articolo 82 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, in quanto atto di adeguamento statutario alla normativa vigente di Enti del Terzo Settore.

Si richiedono inoltre tutte le agevolazioni previste dalla legge in materia.

ALLEGATI

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto, io Notaio ho redatto il presente atto e ne ho dato lettura al comparente

Il presente atto consta di fogli quattro, scritto parte a mano e parte a macchina da me Notaio e da persone di mia fiducia ed occupa quattordici facciate, compresa questa, e viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti venti.

F.TO LUIGI ALLOCCA

F.TO MICHELE MANENTE NOTAIO L.S.